

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

XLVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 LUGLIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:		Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
PRESIDENTE	425	VILLA RUGGERO ed altri: Disposizioni a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra. (1246)	431
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		PRESIDENTE	431, 434
PENAZZATO ed altri: Norme modificative ed integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernenti gli ufficiali del Corpo di pubblica sicurezza provenienti da sottufficiali e truppa in seguito a concorso. (1080);		BORIN	433
CRUCIANI: Estensione al personale ausiliario, richiamato ed assunto in servizio temporaneo di polizia del disposto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. (1437);		IOTTI LEONILDE	431
SCARASCIA ed altri: Estensione del disposto degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, al personale richiamato, ausiliario e aggiunto del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (1755)	426	RUSSO SPENA, <i>Relatore</i>	431, 434
PRESIDENTE	426, 428, 429, 430, 431	SEMERARO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	434
FERRI	427, 428, 429, 430	VESTRI	433
RUSSO SPENA	427, 428	Votazione segreta:	
SANNICOLÒ	427, 429	PRESIDENTE	435
TOROS, <i>Relatore</i>	426		
SEMERARO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	429		

La seduta comincia alle 9,40.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Longoni, Michelini e Pintus sono rispettivamente sostituiti dai deputati Lucchesi, Grilli Antonio e Gennai Tonietti Erisia.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Penazzato ed altri: Norme modificative ed integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente gli ufficiali del Corpo di pubblica sicurezza provenienti da sottufficiali e truppa in seguito a concorso (1030); del deputato Cruciani: Estensione al personale ausiliario, richiamato ed assunto in servizio temporaneo di polizia, del disposto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 (1437) e dei deputati Scarascia ed altri: Estensione del disposto degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, al personale richiamato, ausiliario e aggiunto del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1755).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Penazzato e dagli altri: « Norme modificative ed integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernenti gli ufficiali del Corpo di pubblica sicurezza provenienti da sottufficiali e truppa in seguito a concorso » (1080); Cruciani: « Estensione al personale ausiliario, richiamato ed assunto in servizio temporaneo di polizia, del disposto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 » (1437); Scarascia ed altri: « Estensione del disposto degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, al personale richiamato, ausiliario ed aggiunto del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1755).

Tutte queste proposte sono state trasferite dalla sede referente a quella legislativa, in quanto la Presidenza della Camera ha accolto la richiesta della nostra Commissione.

L'onorevole Toros, Relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

TOROS, *Relatore*. Ricordo agli onorevoli colleghi che nella precedente seduta, in sede referente, la Commissione ebbe a darmi mandato di predisporre un testo unificato delle tre proposte di legge in discussione in quanto lo stesso problema è affrontato con eguali criteri.

La proposta di legge di iniziativa del deputato Penazzato si preoccupa di ottenere la valutazione integrale, ai fini economici, dei servizi prestati da quei sottufficiali o militari di truppa che, in seguito a concorso, sono passati nei ruoli degli ufficiali. In forza delle vigenti disposizioni i sottufficiali o gli uomini

di truppa che, in seguito a concorso, sono diventati ufficiali, hanno diritto soltanto allo stipendio iniziale del nuovo grado: si tratta di cosa ingiusta, in quanto gli interessati dopo tanti anni di servizio, appunto in qualità di sottufficiali o di personale di truppa, rimangono danneggiati dal punto di vista economico. È d'uopo, perciò, risolvere questo problema e fare in modo che i vincitori del concorso per diventare ufficiali non restino danneggiati, e sia tenuto conto, agli effetti economici, del servizio da essi già prestato, alle dipendenze della stessa amministrazione.

Le proposte di iniziativa dei deputati Scarascia e Cruciani riguardano, invece, il personale che negli anni 1939-40, cioè all'inizio dell'ultima guerra, venne richiamato temporaneamente in servizio. È da tener presente che i dipendenti della polizia richiamati or sono 20 anni si trovano, tuttora, in servizio. Per la maggior parte, oggi, hanno venti anni di servizio, come conseguenza di quel richiamo che venne effettuato in vista d'una guerra rapidissima o, come si diceva a quel tempo, di una guerra lampo.

Dato che l'articolo 5 della legge 1° settembre 1940, n. 1373, al primo comma così stabilisce: « Il servizio prestato dai chiamati temporaneamente per esigenze straordinarie non costituisce titolo per conseguire diritto a promozioni, pensioni, aumenti periodici di assegni o nuove liquidazioni di pensioni, né è cumulabile ad alcun effetto con i servizi precedentemente prestati ». Questa è una patente ingiustizia in danno di quel personale. Di qui la necessità d'una norma riparatrice, che modifichi l'articolo 5.

Le proposte Cruciani e Scarascia affrontano il problema con gli stessi, identici criteri risolutivi. Propongo, perciò, l'unificazione di queste due proposte. L'articolo unico della proposta di iniziativa del deputato Penazzato diventerebbe l'articolo 1 di questo nuovo testo e gli articoli 1 e 2 della proposta Cruciani formerebbero rispettivamente gli articoli 2 e 3 del testo unificato.

Praticamente la proposta Scarascia viene trasfusa in quella Cruciani e scelgo la formulazione del testo Cruciani tenendo anche conto del parere espresso dalla I Sottocommissione per il Bilancio, che si è dichiarata favorevole sulle proposte di legge dei deputati Penazzato e Cruciani ma non anche su quella del collega Scarascia, non per ragioni di merito, ma unicamente per un motivo di tecnica legislativa relativamente alla indicazione dell'imputazione della copertura della spesa.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1960

Il problema, quindi, viene risolto secondo i desideri dei presentatori delle singole proposte e si rende, così, giustizia a questo personale che ha servito per tanti anni nel Corpo della polizia.

Invito, pertanto, la Commissione ad approvare il nuovo testo unificato, da me proposto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRI. Vorrei fare un rilievo di carattere generale. Sulle ragioni di giustizia sostanziale che ispirano questo provvedimento mi pare sia difficile sollevare obiezioni in quanto, se le nostre leggi ed i nostri regolamenti consentono che, attraverso un concorso, un sottufficiale di pubblica sicurezza possa diventare ufficiale, è anche giusto statuire che non abbia a soffrire nocimento economico. Però, penso che il problema si debba porre non soltanto in questo caso, e cioè per coloro che fanno parte del Corpo di pubblica sicurezza, ma anche per tutti i dipendenti dello Stato. Io non sarei d'accordo di risolverlo caso per caso, amministrazione per amministrazione. Vedo dalla relazione che, con una legge del 14 marzo 1958, il problema venne risolto, in modo analogo, per il Corpo degli equipaggi marittimi. Oggi, provvediamo per il Corpo di pubblica sicurezza. Se andremo avanti di questo passo, dovremo fare una serie di leggi separate per un problema che va risolto con un unico provvedimento di carattere generale, per cui tutti i dipendenti dello Stato che, a seguito di concorso, passano da un gruppo a un altro o da una carriera ad un'altra, conservano, ai fini della progressione economica, l'anzianità maturata dal giorno dell'entrata in carriera. Quello che vale per un sottufficiale diventato ufficiale, è altrettanto valido per un maestro elementare che prenda la laurea, faccia il concorso e riesca a diventare professore di scuola media. Credo che non sia un sistema corretto, di fronte ad un problema di tanta portata, risolvere solo i casi dei sottufficiali di pubblica sicurezza. Se questo problema esiste per tutti i dipendenti dello Stato che passano da una carriera all'altra, esso va affrontato in maniera generale. Non si possono creare privilegi. Questo desidero far rilevare e chiedo che su questo punto ci dica qualche cosa il Governo, che non dovrebbe essere rappresentato in questa seduta soltanto dal Sottosegretario per l'interno, ma anche da quello per la riforma burocratica.

SANNICOLÒ. Sono d'accordo con il collega Ferri. Bisogna estendere il principio e

non creare privilegi. Cito un caso clamoroso di ingiustizia, quello dei segretari comunali, ai quali non viene computato neanche il servizio prestato presso altre Amministrazioni comunali, pur rimanendo sempre nell'ambito della stessa carriera...

FERRI. E anche il caso dei medici condotti, tanto per citare un altro esempio. Di qui la necessità di provvedere con un provvedimento generale e non con delle legghine per alcune particolari categorie.

RUSSO SPENA. Volevo fare osservare che quanto dicono i colleghi Sannicolò e Ferri è giustissimo, perché tutte le categorie della pubblica amministrazione devono essere perequate. Ma faccio notare che opporsi all'approvazione di questa legge, soltanto perché non si è ancora preparato un progetto generale per tutte le altre categorie, significa insabbiare un provvedimento, che è considerato più che giusto. In sostanza l'approvazione di questo provvedimento potrebbe essere l'incentivo per provocare l'approvazione anche di altri provvedimenti analoghi, determinando, in tal modo, l'insorgere di una maggiore necessità di equità e di perequazione fra i vari dipendenti dell'amministrazione dello Stato. Del resto, la prassi legislativa è appunto quella di estendere progressivamente i benefici che si concedono a una categoria anche alle altre.

Abbiamo visto, ad esempio, che la I Commissione ha esteso i benefici che già nel 1956 erano stati dati ai segretari dell'ordine tecnico anche ai segretari delle scuole di ordine classico.

Ritengo, quindi, che la Commissione potrebbe passare all'approvazione di questa legge e, contemporaneamente, votare un ordine del giorno perché lo stesso beneficio sia esteso anche alle altre categorie che ancora non ne fruiscono.

TOROS, Relatore. Comprendo e sono d'accordo sullo spirito e con le argomentazioni degli interventi degli onorevoli Ferri e Sannicolò; appunto per questo mi associo alla proposta dell'onorevole Russo Spena in quanto, con l'approvazione del nuovo testo unificato, non portiamo pregiudizio alcuno alla tesi Ferri, anzi creiamo un incentivo, un precedente.

Siamo pratici! Se volessimo affrontare il problema generale, questo ci porterebbe lontani nel tempo; mi auguro, invece, che risolvendo per ora solo il problema in esame, sia possibile arrivare rapidamente all'approvazione del nuovo testo. Ritengo che quanto stiamo discutendo non pregiudichi assoluta-

mente la realizzazione degli obiettivi auspicati dall'onorevole Ferri, anzi, costituisca un precedente che agevererà, proprio, la soluzione del problema generale.

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione dell'onorevole Ferri sul fatto che nella relazione della proposta Cruciani, al quart'ultimo periodo, è testualmente detto: « Nonostante l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, il quale andava inteso in funzione di totale riordinamento della intera materia (articolo 1) con esplicita abrogazione di tutte le norme in contrario, il personale richiamato e così detto aggiunto del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha continuato, e continua a percepire lo stesso trattamento iniziale sopra ricordato ».

Sostanzialmente, l'impostazione sarebbe questa: il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 19 contiene una norma generale per cui gli orientamenti contenuti nella tesi dell'onorevole Ferri sono già legge dello Stato. Sarebbe cosa sorprendente che, proprio in rapporto a questa dizione dell'articolo 4, non si potesse applicare il riordinamento previsto nei confronti del personale della polizia.

FERRI. È materia per cui non si può andare avanti col « sembrerebbe ». Siamo in sede legislativa, mi consenta, signor Presidente! Può anche essere che il decreto, che regola le carriere dei dipendenti dello Stato contenga già le norme per tutti! Quando ho sollevato la questione, i deputati Toros e Russo Spena mi hanno dato ragione per cui debbo ritenere che, sia il Relatore Toros sia l'onorevole Russo Spena, non conoscano l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1956, n. 19, o ne ignorino la sua portata pratica. Se si debbono fare provvedimenti solo per questa categoria di dipendenti dal Ministero dell'interno, quel che in sé è sostanzialmente giusto si trasforma in una ingiustizia. Non ci si venga a dire « assicuriamo che il problema verrà risolto con un ordine del giorno »...

PRESIDENTE. Io ho usato la parola « sembrerebbe » solo per riportarmi a quello che è il contenuto della relazione; è chiaro che il problema, in sé, è stato già risolto, e che la proposta che discutiamo integra la norma generale. Se il deputato Ferri vuol proporre un rinvio per approfondire lo studio della materia, da parte mia non ho nulla in contrario. Posso porre in votazione questa proposta.

FERRI. Pongo una domanda. Gli altri dipendenti dello Stato che passano da un gruppo all'altro, per esempio dalla carriera di concetto alla direttiva, ai fini del trattamento economico hanno una norma analoga a questa che oggi si vuole applicare ai sottufficiali di pubblica sicurezza passati ufficiali? Cioè la loro anzianità viene computata fin dal giorno dell'entrata in servizio o solo da momento iniziale del passaggio di carriera o grado? Parlo di anzianità ai fini del trattamento economico e della pensione.

RUSSO SPENA. La relazione Penazzato è molto chiara su questo punto. Questo che stiamo discutendo è un caso particolare che riguarda il Corpo di polizia ed il Corpo equipaggi marittimi. Dice la relazione che per gli equipaggi marittimi si è proceduto d'urgenza, quindi resterebbe, non risolto, unicamente il problema del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Quindi, non approvando questo provvedimento si creerebbe una sperequazione particolare in danno al personale del Corpo di pubblica sicurezza, perché questi 130 ufficiali riceverebbero un trattamento sfavorevole rispetto ad altre categorie già sistemate con il decreto 11 gennaio 1959, n. 19, come spiega chiaramente la relazione Penazzato, specificando che questa sperequazione deriva, proprio, dal sistema degli scatti biennali illimitati, in misura percentuale, instaurato dal decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 1956, n. 19, e dalla parificazione dello stipendio dei gradi di tenente e maresciallo di prima classe.

FERRI. Però la relazione non dice se il problema sia risolto per le altre categorie.

PRESIDENTE. Mi sembra che la differenza sia questa. Mentre nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 1956, n. 19, ci si riferisce, agli effetti dell'asestamento della progressione economica, al grado, categoria o qualifica, nell'articolo 4 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, sull'assunzione temporanea di personale per i servizi di polizia, ci si riferisce soltanto al grado, dicendo: « Gli arruolati in servizio temporaneo sono sottoposti alle norme di servizio e disciplinari previste per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Ad essi è corrisposto il trattamento economico iniziale del grado ». Ed allora, secondo l'interpretazione fatta dall'onorevole Cruciani e ripetuta dall'onorevole Penazzato, il dubbio sorge proprio da questa dizione restrittiva, relativa soltanto al grado. E ci si è quindi chiesti: vale ancora questa legge, che parla soltanto di gradi o, invece, la norma

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1960

posta dal decreto del Presidente della Repubblica si estende anche a queste altre categorie? Si tratterebbe solo di due categorie, quella del Corpo equipaggi marittimi e questa del Corpo di pubblica sicurezza.

FERRI. Ritengo che per le altre categorie non avremo nemmeno la competenza.

PRESIDENTE. A parte la competenza, se decidiamo di approvare questa proposta di legge possiamo farlo senz'altro, nel senso che la copertura per la spesa, che è minima, è garantita dalle disponibilità dello stesso bilancio dell'interno. Se, invece, decidiamo di allargare la questione, veniamo a trovarci di fronte a tanti altri problemi, anche di copertura, di difficile soluzione. Per cui, con questi chiarimenti, pregherei di non insistere sulla proposta di rinvio.

FERRI. Nella relazione che accompagna la proposta di legge di iniziativa del deputato Penazzato si legge che se questa gente fosse rimasta nel grado di maresciallo guadagnerebbe di più di quanto non percepisca oggi, essendo passata al grado di tenente. Il passaggio non ha apportato loro un beneficio economico bensì un danno. Siccome questo può avvenire non solo per i dipendenti della polizia, ma per tutti i dipendenti dello Stato, io domando se gli altri dipendenti dello Stato già godano di questi benefici che intendiamo concedere alla categoria particolare degli ufficiali del Corpo di pubblica sicurezza?

PRESIDENTE. Sì! Ne godono in conseguenza dell'articolo 1 del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 19.

FERRI. Con questo chiarimento, mi ritengo appagato. Evidentemente non è che la questione da me sollevata fosse semplice, dato che né il deputato Russo Spena, né il Relatore Toros l'avevano chiarita.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

SEMERARO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo, ora, all'esame degli articoli del nuovo testo proposto dal Relatore. Do lettura dell'articolo 1 che è poi l'articolo unico della proposta di iniziativa del deputato Penazzato:

« L'anzianità di servizio per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali è computata, ai fini della progressione economica dello stipendio, con effetto dal 1° dicembre 1956, dal giorno di arruolamento nelle Forze armate ».

Il Relatore ha proposto il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole:* provenienti dai sottufficiali, *con le altre:* che ebbero a prestare servizio come sottufficiali ».

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal Relatore.

(È approvato).

L'articolo 1, a seguito dell'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

« L'anzianità di servizio per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che ebbero a prestare servizio come sottufficiali è computata, ai fini della progressione economica dello stipendio, con effetto dal 1° dicembre 1956, dal giorno di arruolamento nelle Forze armate ».

SANNICOLÒ. Dice: provenienti dai sottufficiali di pubblica sicurezza, o anche da altri corpi armati o militarizzati?

PRESIDENTE. Solo dalla pubblica sicurezza!

Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 1 del nuovo testo unificato.

(È approvato).

Passiamo, ora, all'articolo 2 del testo unificato che è, poi, l'articolo 1 della proposta Cruciani. L'articolo dice:

« I servizi prestati dal personale richiamato, ausiliario od assunto in servizio temporaneo di polizia a norma del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 57, della legge 1° settembre 1940, n. 1373, del decreto legislativo presidenziale 6 settembre 1946, n. 106, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, sono computabili ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio o paga, prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, a decorrere dal 1° luglio 1956 ».

FERRI. Chiedo scusa! È vero che abbiamo appena approvato l'articolo 1 della proposta di legge di iniziativa del deputato Penazzato ma, siccome siamo di fronte alla unificazione di due proposte di legge diverse non vorrei che l'articolo 2 venisse a suonare in contrasto con quanto già approvato. La Com-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1960

missione è d'accordo che per questa categoria del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza venga compiuto un atto riparatore; ho, tuttavia, l'impressione che la dizione dell'articolo 1 della proposta di legge unificata, consideri l'anzianità di servizio a tutti gli effetti, mentre l'articolo 2, testé letto dal nostro Presidente, usa una dizione più chiara in correlazione alle norme di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

PRESIDENTE. Onorevole Ferri, se ho ben compreso con la sua osservazione lei, in sostanza, propone che nella seconda parte, dell'articolo 2, là dove è detto: « sono computabili ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio o paga, », si sostituisca la stessa espressione usata nell'articolo 1, vale a dire: « sono computati ai fini della progressione economica dello stipendio... ».

FERRI. Quello che noi vogliamo è il semplice richiamo al decreto del Presidente della Repubblica del 1956, n. 19. Non vorrei che si corresse il rischio di dire di più di quello che non vogliamo dire, anche perché non conosciamo bene la materia del pubblico impiego, che è competenza della I Commissione.

PRESIDENTE. In sostanza l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ha come limite di tempo la data dal 1° luglio 1956 e si riferisce sempre alla progressione economica o al trattamento economico in relazione alle anzianità di servizio. Quindi sono due espressioni equivalenti, nella tecnica legislativa. Se in sede di coordinamento vogliamo usare la stessa espressione, ad evitare dubbi sulla interpretazione, nessuna difficoltà.

FERRI. Io sarei più sicuro usando la formula adottata nell'articolo 1 della proposta di legge Cruciani che è stata trasfusa nell'articolo 2 del testo unificato. In tal caso, però, l'articolo unico della proposta di legge d'iniziativa del deputato Penazzato diventerebbe superfluo.

PRESIDENTE. Richiamo alla sua attenzione, onorevole Ferri, che l'articolo 1, testé da noi approvato si riferisce a quel personale della pubblica sicurezza che, provenendo dai sottufficiali o dalla truppa, a seguito di concorso, abbia conseguito il brevetto di ufficiale mentre l'articolo 2 contempla il servizio prestato dal personale richiamato. Comunque la sua osservazione potrebbe essere tecnicamente esatta, nel senso che potremmo farne un solo articolo. In sostanza la ragione delle due disposizioni è in rapporto ai diversi soggetti ed alla rispettiva posizione giuridica

attuale, ma il trattamento che vogliamo dare loro è eguale per tutti.

FERRI. Appunto. E vorrei fare esplicito riferimento, per quanto riguarda il trattamento, all'articolo 1 del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 1956, n. 19, e non a qualche cosa di più vasto.

PRESIDENTE. Onorevole Ferri, allora potremmo fare dell'articolo 2 un comma da aggiungere all'articolo 1, dicendo che al personale richiamato, ausiliario od assunto, ecc., si applica lo stesso trattamento di cui all'articolo precedente, in ogni modo sarei del parere di approvare, ora, l'articolo 2, con riserva di definire la migliore collocazione dal punto di vista tecnico in sede di coordinamento.

FERRI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura e pongo in votazione l'articolo 2 del testo unificato, con riserva di coordinamento:

« I servizi prestati dal personale richiamato, ausiliario od assunto in servizio temporaneo di polizia a norma del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 57, della legge 1° settembre 1940, n. 1373, del decreto legislativo presidenziale 6 settembre 1946, n. 106, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, sono computabili ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio o paga, prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, a decorrere dal 1° luglio 1956 ».

(È approvato).

Vi è ora l'articolo 3. Ne do lettura:

« Tutti i servizi resi dal predetto personale all'Amministrazione della pubblica sicurezza, in forza delle disposizioni citate nel precedente articolo 1, in quanto concorrenti a determinare la misura dell'ultimo stipendio o paga, sono correlativamente valutabili in pensione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, con effetto dalla data di cessazione del servizio temporaneo di polizia ».

FERRI. Siamo all'ultimo articolo e, quindi, mi accingo a fare una dichiarazione di voto favorevole. Però, vedo che il problema diventa tecnico, e non facile a risolversi subito. Vorrei chiarire il mio pensiero e direi che su quanto sto per dire ci fosse un assenso esplicito della Commissione: dichiaro che voterò favorevolmente alla proposta di legge in esame solo in quanto essa tende ad

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1960

eliminare una sperequazione in danno di questo personale della pubblica sicurezza rispetto ad altri dipendenti dello Stato. In questi limiti, quindi, in sede di coordinamento siano formulate le varie norme del provvedimento, in maniera estremamente chiara, nel senso di non stabilire alcun che di meno, ma neanche nulla di più, di quanto godano oggi gli altri dipendenti dello Stato in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Insisto, quindi, perché questa proposta di legge, in sede di coordinamento sia formulata in maniera tale da non prestarsi a dubbi interpretativi, né per difetto né per eccesso.

PRESIDENTE. Si tratta, in altri termini, di perequare la posizione di questi dipendenti dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a quella che altri dipendenti dello Stato già godono. La proposta di legge che stiamo per approvare diventa una norma interpretativa del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 19: interpretativa ed integrativa.

Pongo in votazione l'articolo 3 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Se non vi sono osservazioni propongo una breve sospensione della seduta per procedere al coordinamento del testo.

(La seduta è sospesa dalle 10,40 alle 10,50).

Do lettura degli articoli del testo coordinato che porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'anzianità di servizio per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che ebbero a prestare servizio come sottufficiali, è computata, ai fini della progressione economica dello stipendio, con effetto dal 1° dicembre 1956, dal giorno del loro arruolamento nelle Forze armate.

(È approvato).

ART. 2,

I servizi prestati dal personale richiamato, ausiliario o assunto in servizio temporaneo di polizia a norma del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 57, della legge 1° settembre 1940, n. 1373, del decreto legislativo presidenziale 6 settembre 1946, n. 106, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, sono computati ai fini della progressione economica dello

stipendio con effetto dal 1° dicembre 1956, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(È approvato).

ART. 3.

Tutti i servizi di cui all'articolo 2, in quanto concorrenti a determinare la misura dell'ultimo stipendio o paga, sono correlativamente valutabili in pensione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, con effetto dalla data di cessazione dal servizio temporaneo di polizia.

(È approvato).

Do lettura del nuovo titolo della proposta di legge:

« Norme modificative e integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernenti gli ufficiali del Corpo di pubblica sicurezza provenienti da sottufficiali di truppa a seguito a concorso, nonché il personale ausiliario richiamato o assunto in servizio temporaneo di polizia ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Villa Ruggero ed altri: Disposizioni a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra (1246).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la proposta di legge di iniziativa dei deputati Villa Ruggero ed altri: « Disposizioni a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra » (1246).

Il Relatore, onorevole Russo Spena, è pregato di fare il punto della situazione.

RUSSO SPENA, *Relatore*. Ricordo, brevemente ai colleghi che la relazione su questo provvedimento fu da me svolta nella seduta del 13 novembre 1959 e la discussione venne ripresa in data 17 febbraio 1960. In quella sede ebbi a fornire dei dati integrativi sulla consistenza numerica delle due Associazioni e sulla loro attività, concludendo con l'invito rivolto alla Commissione di voler approvare il provvedimento. Se non che, proprio in questa seduta i componenti del gruppo parlamen-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1960

tare del P.C.I. chiesero la rimessione della proposta di legge all'Assemblea.

Successivamente, in data 10 giugno la Commissione, con l'accordo del gruppo del partito comunista italiano chiese alla Presidenza della Camera la riassegnazione del provvedimento in sede legislativa, che ci è stata concessa solo dopo che i componenti del gruppo parlamentare del partito comunista italiano ebbero rilasciato formale dichiarazione di ritiro della richiesta di rimessione della proposta in Assemblea.

Premessa questa breve cronistoria, riepilogo rapidamente quanto ebbi già a dire nel merito della proposta di legge.

Si tratta di disposizioni a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Le disposizioni consistono nell'accordare a queste due associazioni un contributo finanziario continuativo nella misura di 50 lire mensili da imporre ai congiunti dei caduti e dei dispersi in guerra ed ai congiunti dei caduti civili che fruiscono di pensione di guerra o di assegno rinovabile.

L'Associazione vittime civili di guerra rappresenta una massa di circa 300 mila cittadini: 100 mila invalidi e 200 mila congiunti di caduti. I fondi di cui l'Associazione dispone ammontano a circa 230 milioni di lire all'anno. Queste entrate rappresentano una disponibilità di circa mille lire all'anno per assistito, somma che è molto modesta se si considera che per l'adempimento delle proprie funzioni l'Associazione dovrebbe disporre, in certe circostanze, d'una somma rispondente a 15 mila lire *pro capite*. L'assistenza data dall'Associazione è molto vasta e va dalla erogazione di sussidi agli associati più bisognosi per cure sanitarie, ai ricoveri ospedalieri, al rimborso di spese per medicinali, dai sussidi scolastici all'assistenza legale e medica, alla distribuzione su larga scala di viveri, al ricovero in case di soggiorno e di cura.

Il contributo richiesto, quindi, consentirebbe a questa Associazione di attuare con più efficacia i propri fini.

Gli stessi argomenti valgono per l'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, che svolge la propria attività in favore di circa 800 mila assistibili. La differenza tra gli assistibili ed i tesserati consiste nel fatto che i secondi comprendono le vedove e gli orfani dei deceduti, mentre i primi fanno semplicemente parte del nucleo familiare. Anche questa Associazione, pertanto,

svolge un'attività veramente notevole: disbriga le pratiche per il riconoscimento dei diritti degli associati, provvede ai ricoveri a carattere permanente ed a carattere temporaneo in ospedali e case di cura; provvede, ancora, all'assistenza medica presso i propri ambulatori, nonché alla distribuzione di medicinali, ai sussidi di cura, ai sussidi scolastici, alle sovvenzioni per acquisto di attrezzi da lavoro, alla distribuzione di viveri ed indumenti.

Questa assistenza non potrebbe avere il necessario incentivo se non le venisse concesso il contributo di 50 lire mensili per ogni pensionato. Per queste ragioni, tenendo anche presente che si tratta di associazioni bene organizzate, in modo capillare, e che tutti i soci hanno espresso la volontà di essere assoggettati a questo contributo, ritengo che la proposta di legge sia da accogliere tanto più che in circostanze analoghe il criterio di simili contribuzioni dirette è stato già accettato dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

IOTTI LEONILDE. Devo dire, anche a nome del gruppo del partito comunista italiano, che le nostre perplessità nel merito della proposta di legge in esame non sono venute meno e ciò, esattamente, per due ordini di motivi che vorrei riprendere, oggi, con maggiore calma e tranquillità di quanto non sia stato possibile la volta scorsa. Il primo ordine di motivi riguarda il principio cui si ispira questa proposta di legge che stabilisce la estensione all'Associazione nazionale vittime civili di guerra, una provvidenza che è già in atto per l'Associazione nazionale mutilati di guerra, vale a dire la facoltà di imporre delle trattenute sulle pensioni che lo Stato eroga in favore dei familiari delle vittime civili e dei caduti e dispersi di guerra. Su questo principio dobbiamo dire che non siamo assolutamente d'accordo, sia perché questo criterio non solo non è valido in se, ma forse è anche in contrasto con la Costituzione. Non troviamo giusto che si faccia obbligo, con un provvedimento di legge, di pagare una determinata quota — sia pure limitata — anche a chi non sia iscritto ad una Associazione, ma solo perché rientra in una determinata categoria di cittadini. Il fatto che si portino a giustificazione di questa imposizione le ragioni di assistenza e di aiuto non appare essere sufficiente, come non ci sembra giusto che l'assistenza sia attuata con i soldi degli stessi assistiti. Per questi motivi abbiamo molti dubbi sulla legittimità della

proposta di legge in esame. Questi dubbi, poi, sono anche aumentati dal fatto che dopo il provvedimento che abbiamo approvato per l'Associazione nazionale dei mutilati di guerra, stiamo assistendo ad una estensione di questo principio in modo preoccupante, e non vorremmo che dai combattenti e dai mutilati si passasse anche ad altre categorie di cittadini. È vero che la legge per l'Associazione mutilati esiste dal 1929, e proprio il fatto che originariamente essa è stata fatta nel 1929 costituisce un motivo di maggiore sospetto nei confronti del sistema imperativo che si è voluto attuare con quella legge.

L'altro motivo che ci rende ulteriormente perplessi su questo provvedimento, motivo da me sollevato nella passata riunione, e che dette origine ad un vivace intervento con il Sottosegretario di Stato per l'interno, Scalfaro, riguarda la democraticità di queste associazioni, e credo che tale argomento non dovrebbe preoccupare soltanto noi che siamo all'opposizione. Anche la maggioranza dovrebbe preoccuparsi del retto funzionamento democratico di associazioni come queste. Non ci sembra giusto che di queste associazioni ci si serva per delle lotte di parte che, nel caso specifico, sarebbero particolarmente spiacevole. Mi limito a citare solo un episodio, abbastanza recente, della poca democraticità di questi enti, senza soffermarmi sul ricorso fatto da 400 iscritti della sezione di Bologna per limitazioni imposte nell'esercizio del diritto di voto, Mi limito a citare l'ultimo caso, quello dell'Assemblea del congresso della sezione di Roma. La sezione di Roma dell'Associazione famiglie caduti e dispersi in guerra conta 17 mila iscritti. Si è votato per il rinnovo degli organi dirigenti, senza che venisse svolta preventivamente una relazione da parte della presidenza, malgrado la richiesta di alcuni presenti all'assemblea. Tengo a precisare che a questa assemblea erano presenti solo cinquanta persone su 17 mila iscritti! Ora, cinquanta persone su diciassettomila che cosa possono conferire alla validità ed alla democraticità di un simile congresso? Di un congresso che si apre senza una relazione. Dove la presidenza, di fronte ad una specifica richiesta risponde che non c'è tempo per fare una relazione e che, al caso, la si farà dopo? Mi sembra che questi sistemi indichino abitudini e metodi non democratici! Si aggiunga che, al di fuori di ogni disposizione statutaria, si è stabilito che le liste per le nomine dei dirigenti fossero accompagnate da cinquecento firme, cioè il numero che serve per la presentazione di una

candidatura politica! Quindi, noi siamo motivatamente contrari al principio che si vuole imporre con questa proposta di legge. Tuttavia, ci rendiamo conto che abbiamo, in questa stessa Commissione, creato dei precedenti e che, forse, abbiamo fatto male a stabilirli. D'altro lato, giunti a questo punto ed opponendoci alla proposta di legge in discussione si verrebbe a creare una discriminazione fra l'Associazione mutilati ed altre associazioni similari e questo non sarebbe giusto.

Conseguentemente soltanto per questo motivo, tengo a sottolinearlo, noi ci asterremo dal voto su questa proposta.

Ci riserviamo di proporre al Governo che sia esaminata la possibilità di modificare l'attuale sistema, perché ci sembra non solo viziato di legittimità ma anche offensivo di quei principi morali su cui poggia non solo la democrazia di queste associazioni, ma anche il giusto rapporto fra assistenza e assistiti, fra associazioni e associati.

VESTRI. Nelle precedenti sedute ho espresso le perplessità che aveva il gruppo del partito comunista italiano nei confronti di questa proposta di legge; altre perplessità sono state espresse dalla collega Iotti Leonilde. C'è ancora un aspetto da mettere in evidenza: non è giusto che il finanziamento dell'attività di associazioni di questo tipo debba esser fatto con trattenute sulle pensioni che, tra l'altro, sono di un ammontare molto modesto. È un problema, questo, che va rivisto in linea generale. Richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che noi, con proposte di legge di questo tipo, arriveremo gradualmente alla decurtazione, per legge, delle pensioni.

Questo è un indirizzo sbagliato. D'accordo sull'attività di queste associazioni, ma credo che lo Stato debba provvedere a dar loro i mezzi necessari per funzionare e non ricorrere, noi, alla riduzione dalle pensioni percepite dalla categoria. Per queste ragioni, mentre i componenti del gruppo del partito comunista italiano si astengono dalla votazione su questa proposta di legge, io propongo alla Commissione un ordine del giorno per invitare il Governo ad esaminare la possibilità di aumentare il contributo statale in misura corrispondente alle effettive esigenze di queste associazioni.

BORIN. Sarei del parere che se riuscissimo a dare a queste categorie un'adeguata assistenza, senza richiedere sacrifici agli stessi interessati, sarebbe cosa giustissima.

Altra obiezione di rilievo è quella fatta dall'onorevole Iotti Leonilde sulla democraticità

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1960

di questa Associazione famiglie caduti e dispersi in guerra: 50 persone presenti alla votazione su 17 mila iscritti. Più che di preoccupazione sulla democraticità dell'Associazione, mi pare si debba parlare di preoccupazione sulla consistenza reale dell'Associazione medesima, che non è seguita dai propri iscritti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

SEMERARO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

«L'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra hanno facoltà di imporre, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ai congiunti dei caduti e dei dispersi in guerra e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra fruanti di pensione di guerra o di assegno rinnovabile, un contributo finanziario continuativo di lire 50 mensili, da destinarsi al funzionamento dei rispettivi uffici di assistenza».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

«La riscossione dei contributi di cui al precedente articolo è effettuata mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili dagli Uffici provinciali del Tesoro presso le Intendenze di finanza competenti territorialmente.

Le somme ritenute sono versate, entro il mese successivo a quello in cui si fa luogo alla ritenuta, all'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e all'Associazione nazionale vittime civili di guerra, a seconda della propria competenza, accreditandone l'importo in appositi conti correnti postali rispettivamente intestati al Comitato centrale direttivo dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e alla Presidenza nazionale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Spetta al Comitato centrale direttivo e alla Presidenza nazionale delle rispettive Associazioni di ripartire l'importo fra i dipendenti uffici di assistenza, in rispondenza, di regola, a quello delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

RUSSO SPENA. Propongo di sopprimere questo articolo. La legge può bene entrare in vigore nei termini normali.

PRESIDENTE. Dato l'emendamento soppressivo proposto dal deputato Russo Spena pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(Non è approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Comunico che l'onorevole Vestri ha presentato il seguente ordine del giorno:

«La Commissione Interni della Camera, ritenendo assolutamente necessario che le associazioni rappresentative delle categorie di cittadini che al servizio della Patria sacrificarono l'integrità fisica loro e la vita dei loro congiunti, quali mutilati e invalidi, familiari di caduti e dispersi, vittime civili di guerra, invalidi per servizio ecc., abbiano le disponibilità finanziarie necessarie al continuo potenziamento della loro attività rivolta all'assistenza ed alla tutela degli interessi dei loro rappresentati;

considerando, d'altra parte, inopportuno che si continui indefinitamente a provvedere alle necessità delle associazioni attraverso l'imposizione di contributi obbligatori da trattarsi sulle pensioni, anche in considerazione del fatto che si impone anzi con urgenza un provvedimento di rivalutazione delle pensioni medesime, la cui inadeguatezza è generalmente riconosciuta;

invita il Governo

ad esaminare la possibilità di aumentare l'attuale contributo statale a favore delle associazioni suddette in ragione delle somme che attualmente pervengono loro dalle trattenute mensili sulle pensioni, onde poter arrivare alla soppressione delle trattenute medesime, senza pregiudizio alcuno dell'efficienza e della funzionalità dei servizi associativi e di tutela».

Prego il rappresentante del Governo di esprimere il proprio parere.

SEMERARO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo, in linea di massima, è d'accordo, di porre allo studio quanto suggerito da questo ordine del giorno.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1960

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Vestri.

(È approvato).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge approvate questa mattina.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

PENAZZATO ed altri: Norme modificative ed integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernenti gli ufficiali del Corpo di pubblica sicurezza provenienti da sottufficiali e truppa in seguito a concorso (1080);

CRUCIANI: Estensione al personale ausiliario, richiamato ed assunto in servizio temporaneo di polizia del disposto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 (1437);

SCARASCIA ed altri: Estensione del disposto degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, al personale richiamato, ausiliario e aggiunto del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1755).

nel nuovo testo unificato e con il nuovo titolo:

« Norme modificative e integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernenti gli ufficiali del Corpo di pubblica sicurezza provenienti da sottufficiali di truppa a seguito a concorso, nonché il personale ausiliario richiamato o

assunto in servizio temporaneo di polizia » (1080-1437-1755):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

VILLA RUGGERO ed altri: Disposizioni a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra (1246);

Presenti	25
Astenuti	5
Votanti	20
Maggioranza	11
Voti favorevoli	19
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bisantis, Borin, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Elkan, Ferri, Gagliardi, Greppi, Iotti Leonilde, Lattanzio, Lucchesi, Grilli Antonio, Mattarelli Gino, Nanni, Gennai Toniotti Erisia, Preziosi Costantino, Riccio, Russo Spena, Sannicolò, Schiavetti, Sciolis, Simonacci, Toros, Veronesi, Vestri.

Si sono astenuti sulla proposta di legge 1246:

Iotti Leonilde, Nanni, Sannicolò, Veronesi, Vestri.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI